

Palermo 29/11/2021

**Al Sito web
A tutto il Personale dell'IS Majorana
AI DSGA**

Oggetto: OBBLIGO VACCINALE PERSONALE SCOLASTICO, DL 172/2021

Visto l'art. 2 del DL 172 del 26 novembre 2021,

SI RENDE NOTO

che tra le misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali è stato introdotto **l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.**

E' prevista, inoltre, l'estensione dell'obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse. Non sarà, quindi, più possibile prendere servizio con il Green pass da test antigenico rapido o molecolare, ma solo ed esclusivamente mediante Green pass attestante l'avvenuta vaccinazione.

La sottoscritta, Dirigente scolastica di Codesto Istituto, sarà responsabile della verifica dell'adempimento ed inviterà, pertanto, il Personale scolastico che non avesse ancora effettuato o completato il ciclo vaccinale a produrre, **entro 5 giorni** dalla ricezione dall'invito la documentazione comprovante:

- 1) l'effettuazione della vaccinazione;
- 2) il differimento;
- 3) l'esenzione;
- 4) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito;
- 5) l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la Dirigente inviterà gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, la Dirigente accerterà l'inosservanza dell'obbligo e ne darà comunicazione scritta agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro data prevista per il completamento del ciclo vaccinale primario come previsto dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24 novembre 2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Si fa anche presente che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto la proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 fino al 31.12.2021. Non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

F.to
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa M. Greco